



	<b>PREMESSO</b>	
-	Che con Deliberazione ..... n. ....../....., a conoscenza delle parti,	
	l’Azienda ha indetto Procedura aperta telematica Europea, ai sensi degli	
	artt. 25-71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento in Service per la	
	fornitura e l’installazione “chiavi in mano” di n. 3 (tre) Colonne	
	Artroscopiche ricondizionate e relativo materiale di consumo, occorrenti	
	all’Azienda S.L. di Viterbo, con aggiudicazione secondo il criterio	
	dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del	
	miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023	
	s.m.i., per un importo complessivo triennale a base d’asta di € 250.000,00 -	
	Iva esclusa, per la durata di mesi 36 (trentasei), oltre eventuale proroga di 12	
	(dodici) mesi, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare	
	aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.	
-	Che con Deliberazione ..... n. ....../....., a conoscenza delle parti e da	
	queste integralmente recepite, è stato aggiudicato, alla Società	
	....., il Service per la fornitura e l’installazione “chiavi in	
	mano” di n. 3 (tre) Colonne Artroscopiche ricondizionate e relativo materiale	
	di consumo, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, ad un importo	
	complessivo triennale pari a € ..... - Iva esclusa, ( <b>ALLEGATO N° 2</b>	
	<b>– Copia Offerta Economica n. .... del.....)</b>	
-	Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,	
	Capitolato Speciale d’Oneri, compresi gli allegati,	
	Documentazione/Relazione Tecnica) risulta loro nota e agli stessi fanno	
	espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente	
	contratto, anche se non totalmente allegati;	
		- Pag. 2 di 29 -



	<i>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”</i> del Capitolato Speciale	
	d’Oneri;	
	c) la fornitura, in acquisto, di Materiale di Consumo, di tipo impiantabile e	
	non impiantabile, necessario per il corretto e regolare funzionamento delle	
	Colonne Artroscopiche, come dettagliato nei Paragrafi “OGGETTO	
	DELL’APPALTO” e “CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL	
	MATERIALE DI CONSUMO” del Capitolato Speciale d’Oneri;	
	Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei	
	livelli di servizio di cui al Capitolato Speciale d’Oneri e di cui all’offerta	
	depositata.	
	<b><i>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (Art. 120</i></b>	
	<b><i>D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)</i></b>	
	<b><u>Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto</u></b>	
	<b><u>(Art. 120 c. 9 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)</u></b> : qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	<b><u>Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a)</u></b>	
	<b><u>D.Lgs. n. 36/2023</u></b> : la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto	
	in corso di esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri imprevedibili	
	incrementi delle prestazioni erogate con le strumentazioni oggetto d’appalto,	
	ovvero modifiche logistiche-strutturali-organizzative dei locali di utilizzo dei	
	sistemi, nuove assegnazioni incluse, oltreché modifiche dei flussi regionali	
		- Pag. 4 di 29 -

etc. che determinino aumenti o comunque variazioni dell'attività chirurgica ortopedica/artroscopica aziendale; esigenze in virtù delle quali emergano necessità aggiuntive dei sistemi oggetto d'appalto ovvero dei materiali di consumo oggetto d'appalto. La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione. La presente modifica al contratto avverrà ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso ovvero, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'affidamento avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del Collaudo di tutte le tecnologie richieste riportante esito positivo, con condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare aggregate, iniziative regionali e/o Convenzione Consip e/o quant'altro, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente appalto, senza che la ditta abbia nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni erogate.

**Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023):** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate

	all'articolo 120, comma 11, del Codice.	
	In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<b><u>ART. 2 – LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E</u></b>	
	<b><u>INSTALLAZIONE</u></b>	
	<u>Le nr. 3 (tre) Colonne Artroscopiche</u> dovranno essere consegnate e installate	
	chiavi in mano presso le UU.OO. Ortopedia dei PP.OO. di:	
	- Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT);	
	- Tarquinia – Viale Igea 1 – 01016 Tarquinia (VT);	
	- Civita Castellana – Via Ferretti 169 – 01033 Civita Castellana (VT).	
	La consegna e l'installazione delle Colonne Artroscopiche dovrà avvenire	
	entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, del	
	Contratto sottoscritto digitalmente tra le parti, salvo tempistiche di consegna	
	inferiori indicate in offerta dall'Appaltatore medesimo. In caso di ritardo	
	troveranno applicazione le penali più avanti previste.	
	L'Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i	
	supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda.	
	L'Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le	
	modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica	
	dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento	
	delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.	
	Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà	
	fornire il manuale d'uso in lingua italiana, il manuale del sistema operativo in	
	lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.	
	<u>I materiali di consumo</u> dovranno essere consegnati presso le UU.OO.	
		- Pag. 6 di 29 -

	Ortopedia dei PP.OO. di:	
	- Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT);	
	- Tarquinia – Viale Igea 1 – 01016 Tarquinia (VT);	
	- Civita Castellana – Via Ferretti 169 – 01033 Civita Castellana (VT).	
	In relazione alle specifiche necessità aziendali, sarà adottata alternativamente	
	una o l'altra procedura di rifornimento descritta nel seguito, previo accordo	
	tra le parti.	
	<input type="checkbox"/> <b>Procedura 1 – Conto Deposito:</b>	
	La consegna dei materiali di consumo dovrà essere eseguita presso la	
	Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente.	
	I Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore a semplice	
	richiesta scritta del Reparto utilizzatore ovvero della Farmacia.	
	La Farmacia del Presidio Ospedaliero provvederà ad emettere Ordini di	
	Acquisto solo dopo lo svolgimento degli interventi chirurgici, con esclusivo	
	riferimento al materiale effettivamente impiantato. Gli Ordini di Acquisto	
	saranno trasmessi al Fornitore tramite NSO. Il materiale non impiantato potrà	
	essere ritirato dal Fornitore, previo accordo con la Farmacia, ovvero	
	mantenuto in deposito presso la Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero a	
	totale ed esclusiva responsabilità del Fornitore medesimo. Il rischio di perdite,	
	deterioramenti e perimenti dei beni è, dunque, a carico dell'Appaltatore, sia	
	nel periodo antecedente alla consegna dei beni che in quello di deposito della	
	merce non ritirata dall'Appaltatore.	
	<input type="checkbox"/> <b>Procedura 2 - Acquisto:</b>	
	I Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore alla	
	Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente solo ed esclusivamente a	
		- Pag. 7 di 29 -

	seguito dell'invio da parte della stessa dell'apposito Ordine di Acquisto. Gli	
	anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO.	
	La proprietà dei prodotti verrà acquisita dall'Azienda con le singole consegne.	
	Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne	
	è, dunque, a carico dell'Appaltatore.	
	Ciascun Ordine di Acquisto relativo a Materiale di Consumo, impiantabile e	
	non, conterrà: il numero progressivo dell'ordine (prodotto dal sistema	
	informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, il	
	termine di consegna, la tipologia ed il quantitativo degli articoli da	
	consegnare, il luogo di consegna degli stessi, l'importo totale dell'ordine.	
	Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i	
	seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.	
	Il termine massimo di consegna dei Materiali di Consumo è da intendersi pari	
	a 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta ovvero dal	
	ricevimento dell'Ordine di Acquisto, salvo tempistiche più brevi indicate	
	dall'Appaltatore in offerta.	
	In caso di ritardo, si applicherà l'apposita penale prevista dal Capitolato	
	Speciale d'Oneri.	
	I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai	
	$\frac{3}{4}$ della durata complessiva del prodotto medesimo. Qualora i Materiali di	
	Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno essere	
	sostituiti, a cura e spese dall'Aggiudicatario, entro e non oltre il termine	
	massimo di 3 (tre) giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione di apposita	
	penale, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri. Nei casi di	
	cui sopra, l'Azienda si riserverà, altresì, di procedere, in relazione alle proprie	
		- Pag. 8 di 29 -



	necessità, all’acquisto, presso altre imprese, dei Materiali di Consumo non	
	consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al Fornitore inadempiente delle	
	eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di	
	sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento di	
	ogni danno conseguente subito dalla Stazione Appaltante (ex art. 1382 C.C.).	
	<b><u>ART. 3 - COLLAUDO</u></b>	
	Per ciascuna Colonna Artroscopica fornita, ai fini dell’attivazione e della	
	messa in esercizio, l’Azienda, entro 15 (quindici) giorni dalla	
	consegna/installazione di cui sopra, procederà con le attività di collaudo.	
	A tal fine, l’Azienda procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura, la	
	funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal	
	Capitolato, dall’offerta presentata in gara dall’Aggiudicatario, dalle vigenti	
	norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e	
	comunitaria di riferimento.	
	Il Collaudo avrà luogo alla data che sarà indicata dall’Azienda in una apposita	
	comunicazione che sarà trasmessa all’Appaltatore. In caso di mancata	
	presentazione dell’Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste dal	
	Capitolato.	
	Il Collaudo avverrà in contraddittorio tra l’Appaltatore ed esponenti	
	dell’Azienda, anche appartenenti all’UOC Ingegneria Clinica dell’ASL	
	Viterbo e alle U.UOO. destinatarie della Fornitura.	
	Il Collaudo avverrà, in contraddittorio, mediante:	
	<input type="checkbox"/> verifiche documentali ed elettriche da parte dell’UOC Ingegneria	
	Clinica;	
	<input type="checkbox"/> effettuazione di almeno due procedure da parte dell’U.O. destinataria	
		- Pag. 9 di 29 -

	del bene.	
	Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che	
	negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo.	
	Nell'ipotesi di esito negativo, l'Appaltatore dovrà ritirare e sostituire le	
	Apparecchiature risultate difettose (o di una o più parti di esse) entro le	
	tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla	
	conclusione delle attività di collaudo ed il collaudo di cui trattasi dovrà essere	
	ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale.	
	In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali	
	previste dal Capitolato.	
	<b><u>ART. 4 - PERIODO DI PROVA</u></b>	
	L'Azienda, nei 3 (tre) mesi successivi all'avvio del contratto, sottoporrà le	
	Apparecchiature ed i Materiali di Consumo offerti dall'Aggiudicatario ad un	
	periodo di prova. Nel corso di tale periodo, qualora le Apparecchiature ed i	
	Materiali di Consumo non dovessero funzionare correttamente, ovvero non	
	dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze e/o le aspettative	
	dell'Azienda, quest'ultima si riserverà il diritto, a proprio insindacabile	
	giudizio, di risolvere il contratto, senza alcun onere a proprio carico.	
	Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti	
	dall'Azienda.	
	<b><u>ART. 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE</u></b>	
	Qualora, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in	
	commercio nuovi Materiali di Consumo analoghi a quelli oggetto del	
	contratto e migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità	
	etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software sulle	
		- Pag. 10 di 29 -

	Apparecchiature fornite, sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la	
	quale ha facoltà di ottenerne la sostituzione o l'implementazione, senza oneri	
	e costi aggiuntivi.	
	L'Appaltatore dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione	
	del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto	
	nell'Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che	
	dovranno fornire, a tutto il personale ASL addetto, tutti i necessari chiarimenti	
	tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà	
	prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle	
	apparecchiature e dei materiali di consumo da parte del personale Asl	
	preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale	
	Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle	
	apparecchiature installate e dei materiali di consumo, anche ai sensi e per gli	
	effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata del Contratto, la	
	disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di	
	addestramento e/o per consulenze.	
	<b><u>ART. 6 – ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E</u></b>	
	<b><u>PAGAMENTI</u></b>	
	L'Appalto è finanziato con fondi aziendali.	
	I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione	
	delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed	
	esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il	
	periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e	
	generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto,	
		- Pag. 11 di 29 -

	potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.	
	Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA	
	LOCALE VITERBO	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal	
	regolamento di "uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei	
	crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende	
	Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e	
	dell'Azienda ARES 118", approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti	
	U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende	
	integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.	
	La fornitura dei Sistemi per artroscopia e l'erogazione dei servizi di	
	assistenza tecnica, previsti, rispettivamente, alle lettere A) e B) dell'art. 2 del	
	Capitolato, saranno remunerati mediante rate di noleggio trimestrali	
	posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la	
	mano d'opera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di	
	consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.	
	La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni	
	oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le	
	relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad	
	avvenuto collaudo con esito positivo.	
	I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non	
		- Pag. 12 di 29 -

	verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto	
	correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato	
	pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello	
	prescritto dalla normativa vigente.	
	La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il	
	referimento al numero d'ordine NSO che sarà trasmesso da questa ASL di	
	Viterbo – UOC E-Procurement, i riferimenti di numero e data del	
	provvedimento di aggiudicazione, nonché il CIG identificativo della	
	procedura.	
	La prima fatturazione da parte dell'Aggiudicatario potrà avvenire solamente	
	nel momento in cui l'UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi	
	positivi definitivi di TUTTI i sistemi artroscopici forniti. Detti collaudi	
	potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente	
	UOC di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile. Fa dunque esclusivamente	
	federe la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla	
	UOC predetta. La durata contrattuale decorrerà dalla data dell'ultimo	
	Collaudo definitivo/conclusivo, riportante esito positivo, e solo dalla	
	medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione.	
	La fatturazione, <u>a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi</u> , per l'intero	
	parco macchine installato, potrà avvenire da parte dell'Aggiudicatario	
	soltanto dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà	
	trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC E-Procurement di questa	
	Amministrazione con eguale cadenza.	
	Le forniture dei materiali di consumo <u>saranno remunerate a misura</u> , sulla base	
	dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso	
		- Pag. 13 di 29 -

	dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto	
	emessi con le modalità indicate nel Capitolato, valorizzati secondo le	
	condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario.	
	Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell'ultimo giorno	
	del mese cui si riferiscono, per il pagamento degli articoli consegnati nel	
	periodo di riferimento e che siano stati richiesti dall'Azienda in appositi	
	Ordini di Acquisto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato.	
	La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini	
	di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.	
	Ciascuna fattura dovrà contenere:	
	a) (solo per i Materiali di Consumo di tipo impiantabile) dati	
	identificativi della richiesta scritta del Reparto utilizzatore o della Farmacia;	
	b) il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto dell'Azienda;	
	c) il numero del documento di trasporto rilasciato dal Fornitore in	
	occasione della consegna;	
	d) il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.	
	Si ribadisce che i termini di pagamento previsti dal sopra richiamato	
	regolamento saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della	
	Fornitura siano state rispettate.	
	E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'ASL, di	
	interrompere le prestazioni previste dal Capitolato, nonché dal Disciplinare di	
	Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non	
	acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 <i>«In caso di inadempienza</i>	
	<i>contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva</i>	
		- Pag. 14 di 29 -

relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo  
effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione ..... n°  
...../..... nella persona del Dott.....

Le coordinate bancarie dell’Affidatario per l’accredito dei corrispettivi sono

---

le seguenti: .....

IBAN ::::::::::::::::::::::::::::::.

### **ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L’Affidatario, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria (**ALLEGATO N° 3**).

### **ART. 8 – PENALI**

L’Aggiudicatario è soggetto a penalità quando ritardi l’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede di offerta.

Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 C.C., l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla ASL Viterbo le seguenti penali:

- 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

- 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

- 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;

- 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel</li> </ul>	
	presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e	
	calendarizzate con questa ASL;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste, che saranno	
	concordate e calendarizzate con questa ASL;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature,	
	rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se	
	migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nell'installazione dell'apparecchiatura temporaneamente sostitutiva a seguito	
	di guasto non risolvibile nell'immediato, rispetto al termine richiesto ovvero	
	dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nella sostituzione di una o più parti delle Apparecchiature, con altre di uguali	
	caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque	
	entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o	
	malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai	
	suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel	
	Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi, rispetto	

<p>al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo.</p>
--

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento
--

dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori  
spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

## **ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
---

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere
b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)
e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi	
	dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.	
	2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti	
	dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore	
	dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi	
	del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento	
	disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la	
	stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto	
	scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
		- Pag. 20 di 29 -



	cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o	
	ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e	
	relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto	
	vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza	
	assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del	
	valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il	
	risarcimento dei danni.	
	<b><u>ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</u></b>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, la cessione	
	del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,	
	lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le	
	disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.	
	L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle	
	stazioni appaltanti.	
	Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono	
	essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono	
	essere notificate alle amministrazioni debentrici.	
	Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da	
	corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci	
	e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche	
	qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al	
	cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato	
	contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte	
	dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In	
		- Pag. 22 di 29 -

ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

#### **ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

#### **ART. 12 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero

dell'appaltatore.

### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO**

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo all' Affidatario di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

### **ART. 14 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara l'Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALI ATTIVITA' IN SUBAPPALTO

### **ART. 15 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –**

#### **CESSIONE - SCISSIONE**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..



**ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI**

**FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER**

**INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 17 - REVISIONE PREZZI (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti indici, e le loro eventuali relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, in base alla specificità delle prestazioni fornite:

	a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;	
	b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno”;	
	c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;	
	d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.	
	Per il presente appalto, associato al codice CPV come indicato nel presente Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del Codice, si individuerà l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato II.2-bis del Codice. L’Aggiudicatario potrà, nel caso, inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 60 comma 2 lettera b) del Codice. All’istanza dovrà essere allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del contratto.	
	La stazione appaltante, all’esito dell’istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni previste dal Codice, provvederà ad aggiornare in aumento le quotazioni originarie nei limiti suddetti. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si	
		- Pag. 26 di 29 -

applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

**ART. 18 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.**

**n. 165/2001**

**La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.**

**ART. 19- SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell' Affidatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

**ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

## **ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell'Azienda S.L. di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

## **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e
si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il
D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la
Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale D'Oneri,
compresi gli allegati, Documentazione/Relazione Tecnica).

## Letto, approvato e sottoscritto

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

**Dr./Sig. .... Dr.ssa Simona Di Giovanni**

<b>Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano</b>
<b>espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,</b>
<b>13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.</b>

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

**Dr./Sig. ....** **Dr.ssa Simona Di Giovanni**

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - “Codice Amministrazione Digitale”.**